

TRACCIA PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA CHIMICA A PORTO MARGHERA

1 - PREMESSA

Un Paese moderno e fortemente industrializzato deve orientare l'evoluzione e lo sviluppo del settore chimico all'interno del suo sistema produttivo, verso scenari globali ed ecosostenibili. La chimica di Marghera rappresenta un punto chiave nella chimica italiana e costituisce un patrimonio da far crescere e qualificare, secondo una linea rigorosa di rispetto dell'ambiente. In tale processo devono essere coinvolte tutte le istituzioni ma anche e soprattutto le imprese, che devono tempestivamente adeguare i loro impianti alle normative CEE e alle specificazioni che, all'interno dell'accordo di programma, le competenti autorità riterranno di dover dare in considerazione delle particolari caratteristiche ambientali dell'area di Porto Marghera.

In particolare vanno considerate, nella loro sostanza, le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente con le note del 9 marzo e 7 aprile 1998, per definire una politica ambientale con la quale dovranno confrontarsi le future politiche industriali dell'area.

L'accordo quadro di programma per la chimica dovrà, appunto, realizzare l'equilibrio fra industria e ambiente.

Dovranno essere precisati, in particolare, per gli impianti chimici operanti nell'area quali interventi (e in quali tempi) realizzare e dovranno, inoltre, essere verificate le condizioni per le eventuali implementazioni e/o le diversificazioni delle produzioni esistenti.

2 - OBIETTIVI

2.1 - Obiettivo primario sarà la definizione di un iter procedurale e operativo per fare di Porto Marghera un "caso pilota" di area ecologicamente attrezzata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31.3.98, n. 112.

Conseguentemente bisognerà:

2.2 - Risanare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento e bonifica dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle immissioni in laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante.

2.3 - Indurre cospicui investimenti industriali per dotare gli impianti esistenti delle migliori tecnologie ambientali e di processo e renderli concorrenziali sul piano europeo.

2.4 - Operare per il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell'occupazione.

3 - PRESUPPOSTI

3.1 - Chiudere le pendenze pregresse.

I titolari dei siti attuano l'art. 17 del D. Lvo 22/97 presentando al Comune il piano di monitoraggio dei siti al fine di definire i livelli dell'inquinamento.

Gli Enti locali e il Magistrato alle Acque predisporranno un progetto di massima di bonifica delle aree inquinate, al quale le aziende saranno chiamate a concorrere nelle fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione.

Il progetto dovrà prevedere:

- interventi per messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati;
- la messa in sicurezza e/o la bonifica delle discariche incontrollate;
- la bonifica o la messa in sicurezza dei siti inquinanti di Porto Marghera;
- la bonifica dei fondali dei canali del Porto industriale e commerciale di Marghera;
- la sistemazione delle sponde dei canali del Porto industriale e commerciale di Marghera riferibili a suoli artificiali realizzati anche con l'uso di rifiuti diversi;

L'accordo di programma individuerà gli impegni dei soggetti e le modalità di reperimento dei necessari finanziamenti pubblici (nazionali e locali) e privati nonché l'autorità competente ad attuare il progetto stesso.

3.2 - Realizzare uno strumento che consenta di attuare controlli rigorosi e tempestivi sulle attività produttive.

Gli Enti locali e il Magistrato alle Acque, sulla base di direttive concordate con il Ministero dell'Ambiente, predisporranno un sistema di monitoraggio "continuo e mirato".

Il sistema di monitoraggio dovrà assicurare:

- l'acquisizione continua dei dati di impatto ambientale.
- il controllo periodico di efficacia degli interventi di disinquinamento
- il supporto alla gestione ordinaria del sistema di disinquinamento
- il supporto alla gestione delle emergenze ambientali
- l'informazione e la divulgazione dei dati ambientali.

3.3 - Prevenzione dei rischi

L'Autorità Portuale nel predisporre il rapporto di sicurezza dell'area portuale di sua competenza assicurerà fra le altre cose il coordinamento di un progetto di razionalizzazione e delocalizzazione dei depositi di olio combustibile in modo di ridurre sia la movimentazione degli oli in laguna, sia la emissione in atmosfera di vapori di benzene.

3.4 - Definire ambiti certi di operatività.

Attraverso appositi protocolli, sarà necessario individuare, per ogni ciclo produttivo, quali siano le “migliori tecnologie” da adottare, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Gli impianti, adeguati, saranno riautorizzati per un periodo non inferiore a quello necessario all’ammortamento dei nuovi investimenti

Per tutti gli investimenti individuati dall’Accordo di Programma saranno previsti tempi certi e procedure abbreviate per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, da approvare con apposito DPCM.

4 - IMPEGNI DEL SISTEMA INDUSTRIALE

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa per la riduzione degli scarichi industriali in laguna.

4.1 - Presentare un programma generale per la riqualificazione dei processi e degli impianti finalizzato a:

- Eliminare o minimizzare ove non possibile l’eliminazione, le emissioni inquinanti mediante l’impiego delle migliori tecniche disponibili secondo quanto previsto dalla direttiva 96/61/CE, art. 3;
- Ridurre i fattori di rischio connessi all’impiego delle sostanze pericolose, con riferimento agli scenari incidentali considerati dal piano di emergenza della prefettura di Venezia (edizione 1998), e tenendo conto della esigenza di prevenire il “pericolo globale di incidente rilevante” richiamato dalla direttiva 96/82/CE, art. 8;
- Ripristinare i siti dismessi in modo soddisfacente, secondo quanto previsto dalla direttiva 96/61/CE, art. 3:

4.2 - Presentare un programma generale per la riduzione dei rischi connessi alla movimentazione dei prodotti pericolosi.

5 - IMPEGNI DEL SISTEMA PUBBLICO

5.1 - Presentazione delle linee generali per la normativa urbanistica finalizzata ad assicurare, entro il 2006, il mantenimento delle opportune distanze tra gli impianti a rischio, le zone residenziali, le zone di particolare interesse o particolarmente sensibili, secondo quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 86/82/CE;

5.2 - Presentazione delle linee generali del rapporto di sicurezza nell’ambito del piano regolatore del porto di Venezia, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 84/1994,

con la specifica indicazione delle infrastrutture e delle modalità per la movimentazione in sicurezza delle merci e sostanze pericolose;

- 5.3 - Messa a disposizione delle autorità locali, da parte del Ministero dell'Ambiente
- di un sistema di monitoraggio ambientale globale;
 - del supporto tecnico scientifico per la valutazione economica e tecnologica dei diversi possibili scenari di sviluppo e risanamento ambientale;

6 - PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Entro il 30 luglio 1998, sulla base dei documenti predisposti dalla parte industriale e dalla parte pubblica, viene stipulato l'accordo nel quale saranno indicati puntualmente:

- 6.1 - I progetti delle imprese, i tempi di realizzazione e gli investimenti;
- 6.2 - Gli adempimenti pubblici, i tempi di attuazione ed i relativi finanziamenti;
- 6.3 - Le modalità di monitoraggio e controllo dell'attuazione dell'accordo;
- 6.4 - I progetti, finalizzati alla innovazione tecnologica ed alla minimizzazione degli impatti ambientali delle produzioni chimiche ed energetiche, che saranno proposti al cofinanziamento nell'ambito di programmi europei o nazionali;
- 6.5 - Il complesso degli interventi dovrà comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- 6.6 - La Regione convocherà riunioni intermedie per verificare il rispetto degli impegni da parte di tutti i soggetti interessati.